Addì, 24 novembre 2004, in Roma

tra

#### - CONFINDUSTRIA

е

#### - FEDERMANAGER

si è convenuto quanto segue per il rinnovo del Contratto Collettivo

Nazionale di Lavoro per i dirigenti del 23 maggio 2000, come modificato

dall'Accordo 26 marzo 2003:

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2004-2008

PER I DIRIGENTI DI AZIENDE PRODUTTRICI DI BENI E SERVIZI

# NOTA DI INTENTI

Le parti, richiamati lo spirito e le finalità dell'Accordo 26 marzo 2003,

confermata l'esigenza di affermare un modello di relazioni industriali più

moderno e rispondente alla figura dirigenziale, ribadita la valenza

strategica del ruolo manageriale quale fattore di accrescimento

competitivo nonché di crescita attenta ai valori dell'etica e della

responsabilità sociale della impresa, convengono che l'introduzione di

modelli gestionali e retributivi che leghino quote della retribuzione del

dirigente ai risultati aziendali, costituisce un passaggio di grande

rilevanza per la modernizzazione dei sistemi gestionali delle imprese, per

la valorizzazione delle risorse dirigenziali nonché per dare concreta

attuazione alle richiamate finalità dell'Accordo 26.3.03.

In tale quadro le parti concordano la costituzione di un Osservatorio

bilaterale permanente per monitorare il livello di presenza

funzionamento di forme di retribuzione variabile collegate a criteri

oggettivi e obiettivi collettivi ed individuali, individuare le iniziative

più utili affinché tali forme abbiano generalizzata applicazione nonché

rilevare tutte le indicazioni che dovessero emergere in relazione alla

complessiva applicazione del CCNL al fine di trarre valutazioni che consen

tano di apprezzare congiuntamente la situazione delle relazioni che

connotano il rapporto impresa-dirigente.

Annualmente, di norma nel corso del 2º semestre, le parti promuoveranno

una riunione di delegazioni plenarie al fine di riferire circa i risultati

della attività dell'Osservatorio con particolare riguardo agli esiti delle

iniziative promosse bilateralmente e allo stato di quelle 'in itinere'

onde assumere ogni opportuna e conseguente determinazione volta al

raggiungimento degli obiettivi condivisi.

Parte I - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO

(...omissis...)

Parte II - TRATTAMENTO MINIMO COMPLESSIVO DI GARANZIA

Art. 1 - Trattamento minimo complessivo di garanzia.

1)

Il "trattamento minimo complessivo di garanzia", come stabilito al

successivo comma 2, è il parametro retributivo annuo lordo con il quale

confrontare il trattamento economico annuo lordo così come definito al

successivo comma 3, complessivamente riconosciuto al dirigente.

2)

Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" è determinato in ragione

d'anno e sarà assunto come parametro di riferimento al 31 dicembre di ogni

Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" da assumere come parametro

al 31.12.04, a valere dal 2004, è stabilito:

- in  $\, {\it E} \,$  52.000,00 con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio

nell'azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 anni;

- in E 62.000,00 con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio

nella azienda con la qualifica di dirigente, superiore ai 6 anni compiuti.

Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" da assumere come parametro

al 31.12.07, a valere dal 2007, è stabilito:

- in E 55.000,00 con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio

nella azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 anni; - in E 70.000,00 con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nella azienda con la qualifica di dirigente, superiore ai 6 anni compiuti.

Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" sarà adeguato in applicazione di criteri che le parti definiranno in sede di rinnovo del

3)

CCNL.

Ai fini del confronto tra il "trattamento minimo complessivo di garanzia"

e il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente si

prendono in considerazione:

- il minimo contrattuale comprensivo dell'importo ex meccanismo di

variazione automatica;

- l'importo ex elemento di maggiorazione;
- gli aumenti di anzianità;
- i superminimi e/o sovraminimi e/o assegni 'ad personam'.

nonché tutti gli elementi della retribuzione mensile, anche in natura,

corrisposti in forma continuativa o no, ad eccezione dei compensi di

importo variabile collegati ad indici e/o risultati (management by

objective) concordati individualmente e/o collettivamente, delle

gratifiche 'una tantum', nonché dell'importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili.

4)

Il confronto fra il trattamento economico annuo lordo, come definito al

precedente comma 3, riconosciuto al dirigente e il "trattamento minimo

complessivo di garanzia", deve essere effettuato entro il 31 dicembre

ogni anno. Eventuali differenze saranno attribuite al dirigente fino a

concorrenza con il livello di trattamento minimo complessivo di garanzia,

attraverso la corresponsione di un importo 'una tantum' da erogare a

titolo di "adeguamento al trattamento minimo complessivo di garanzia", con

la retribuzione afferente il mese di dicembre. Tale importo sarà

considerato utile ai fini del TFR.

Inoltre, a partire da gennaio dell'anno successivo, il trattamento

economico annuo del dirigente, suddiviso per il numero delle mensilità

normalmente spettanti, sarà incrementato dell'importo mensile necessario

ad assicurare, su base annua, il conseguimento del trattamento minimo

complessivo di garanzia.

5)

Per i dirigenti assunti, promossi o il cui rapporto di lavoro sia stato

risolto in corso d'anno, il trattamento minimo complessivo di garanzia

spettante nell'anno di inizio o cessazione del rapporto di lavoro, sarà

riproporzionato in relazione ai mesi di servizio prestato nell'anno di

riferimento, computandosi come mese intero la frazione di mese superiore a

15 giorni, con corresponsione, se dovuto, del relativo importo 'una

tantum' utile, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche ai

fini della eventuale indennità sostitutiva del preavviso.

6)

Il trattamento economico annuo lordo complessivamente spettante al dirigen

te, continuerà ad essere erogato in 13 mensilità ovvero nel maggior numero

di mensilità aziendalmente previsto.

A far data dall'1.1.05, le voci che compongono la retribuzione

continueranno ad avere le attuali descrizioni tranne quelle riferite a:

- minimo contrattuale comprensivo del meccanismo di variazione automatica
- ex elemento di maggiorazione
- aumenti di anzianità
- superminimi e/o sovraminimi e/o assegni 'ad personam'

che saranno riunite in una unica voce denominata "trattamento economico

individuale".

Per i dirigenti assunti o promossi nella qualifica successivamente alla

data di sottoscrizione del CCNL 2004-2008, il "trattamento economico

individuale" sarà pari alla differenza fra il trattamento complessivo

lordo riconosciuto al dirigente e gli elementi di natura economica

eventualmente corrisposti, anche in natura, in forma continuativa o no.

7)

Quanto disciplinato nei commi precedenti, trova applicazione

esclusivamente a decorrere dal 24.11.04, data di sottoscrizione del CCNL

2004-2008 e, con riferimento al 2004, per i dirigenti in servizio a tale

data o assunti/promossi successivamente alla stessa.

Disciplina transitoria.

```
Le parti si danno reciprocamente atto di quanto segue:
a)
a seguito della introduzione del trattamento minimo complessivo
di
garanzia sono abrogati l'art. 3 (Determinazione del minimo
contrattuale),
l'art. 4 (Importo per ex elemento di maggiorazione), l'art. 5
meccanismo di variazione automatica), l'art. 6 (Aumenti di
anzianità),
della parte II (Trattamento economico), CCNL 23.5.00 come
modificato
dall'Accordo di rinnovo 26.3.03;
l'aumento di anzianità in corso di maturazione alla data di
sottoscrizione
del CCNL 2004-2008 sarà corrisposto alle condizioni e nella
misura
stabilite dall'art. 6, CCNL 23.5.00 come modificato dall'Accordo 26.3.03;
c: )
in via transitoria per la vigenza del CCNL 2004-2008, al dirigente
servizio alla data di sottoscrizione del contratto medesimo che non
abbia
già maturato il numero massimo di aumenti di anzianità previsto
dall'art.
6, CCNL 23.5.00, come modificato dall'Accordo 26.3.03, sarà corrisposto
importo mensile lordo in cifra fissa pari ad E 129,11 al compimento
ciascun biennio di anzianità di servizio con tale qualifica e con
effetto
dal 1º giorno del mese successivo al biennio stesso.
A tal fine è considerata utile l'anzianità di servizio maturata dopo
conseguito, ai sensi della precedente lett. b), l'aumento di anzianità
corso di maturazione alla data di sottoscrizione del CCNL 2004-2008.
Il numero massimo di aumenti di anzianità maturabili non può,
ogni
caso, superare il numero massimo di 10, ivi compresi gli aumenti
di
anzianità maturati nella vigenza dei precedenti CCNL.
A tal fine nel prospetto delle competenze mensili sarà evidenziato
apposita casella, il numero degli aumenti di anzianità maturati da
ciascun
dirigente.
```

d) Gli importi erogati ai sensi della precedente lett. c), in considerazione della specifica natura degli stessi, potranno essere assorbiti da futuri aumenti economici strutturali riconosciuti al dirigente in sede aziendale

a partire dall'1.1.05.

In sede di rinnovo del CCNL 2004-2008 è affidata alle parti stipulanti

ogni determinazione circa il regime transitorio qui definito.

# Art. 2 - Clausola compromissoria.

Ogni eventuale controversia individuale, plurima o collettiva relativa

alla interpretazione della presente parte II (Trattamento minimo

complessivo di garanzia), sarà esaminata direttamente fra le parti

stipulanti il presente CCNL nel corso di apposite riunioni che avranno

luogo su richiesta di una delle parti e secondo procedure da definire.

#### Parte III - SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO

Art. 7 - Ferie.

Considerato quanto previsto dal D.lgs. 8.4.03 n. 66, come modificato dal

D.lgs. 19.7.04, n. 213, le parti convengono di modificare e integrare

l'art. 7 del CCNL, in materia di ferie, come di seguito indicato:

Il comma 1 viene integrato con il seguente periodo:

"Fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 CC, il predetto periodo

ferie va goduto per almeno 2 settimane, consecutive in caso di richiesta

del dirigente, nel corso dell'anno di maturazione e per ulteriori 2

settimane nei 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

# Il comma 4 viene così sostituito:

"Fermo restando il principio della irrinunciabilità delle ferie, qualora

eccezionalmente il periodo eccedente le 4 settimane di cui al precedente

comma 1 non risulti comunque fruito, in tutto o in parte, entro il  $1^{\circ}$ 

semestre dell'anno successivo, verrà corrisposta per il periodo non goduto

una indennità pari alla retribuzione spettante da liquidarsi entro il  $1^{\circ}$ 

mese del 2º semestre di detto anno."

Restano confermate le disposizioni contenute nei commi 2, 3, 5, 6, 7 e 8.

Art. 10 - Trasferte e missioni.

A decorrere dall'1.1.05 l'importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabile dovuto alle condizioni previste dall'art. 10, comma 1, è stabilito in cifra fissa nell'importo di E 65,00. A decorrere dall'1.1.07 tale importo sarà elevato ad E 75,00. Il suddetto importo sarà adeguato in sede di rinnovo del CCNL.

Art. 12 - Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio - Copertura assicurativa.

Visto l'Accordo 23.5.00 per il rinnovo del CCNL e considerata la necessità di procedere a una parziale modifica dell'art. 12 al fine di chiarirne e attualizzarne alcune previsioni (Trattamento di infortunio e malattia da causa di servizio - Copertura assicurativa), le parti convengono quanto se gue:

Il comma 8 è sostituito dal seguente:

"Sono, altresì, fatte salve e si considerano sostitutive delle provvidenze stabilite al comma 2, relativamente all'infortunio occorso non in occasione di lavoro, e al comma 5, relativamente alla malattia non professionale, eventuali intese, attuali o future, definite fra azienda e dirigente che prevedano l'assunzione diretta da parte della azienda, al verificarsi dei predetti eventi, dell'obbligo del pagamento delle somme di cui ai richiamati commi 2 e 5, rimanendo in facoltà della azienda stessa di assicurare tale obbligo";

2)
Alla fine del comma 2, lett. a), è inserito il seguente periodo:
"Qualora il rapporto di lavoro prosegua dopo l'avvenuto
riconoscimento
dello stato di invalidità, la somma assicurata dalla polizza è
corrisposta

contestualmente all'esito di tale riconoscimento".

3) Alla fine del comma 5 è inserito il seguente periodo:

```
"Qualora il rapporto di lavoro prosegua dopo l'avvenuto
riconoscimento
dello stato di invalidità, la somma assicurata dalla polizza è
corrisposta
contestualmente all'esito di tale riconoscimento";
4)
AI comma 2, lett. c), dopo le parole ".....causata dai predetti
eventi",
inserire la seguente locuzione:
"che non sia preceduta da una invalidità permanente indennizzata ai
sensi
della
       precedente lett. a) e causata dal medesimo evento che
ha
successivamente determinato la morte";
5)
Al comma 5:
- dopo le parole "una polizza che assicuri", inserire
l'espressione:
"comunque una sola volta";
- dopo le parole "in caso di morte", sostituire la congiunzione "e"
con
disgiunzione "o".
6)
Al comma 5, le somme assicurate dalla polizza ivi prevista per la morte
l'invalidità
              permanente
                           del dirigente,
                                             dovute
diverse
dall'infortunio comunque determinato e dalla malattia professionale,
così rideterminate:
dal 1º luglio 2005 dirigente senza figli a carico E 116.202,80
                   né coniuge
                   dirigente con nucleo familiare
                                                    E 162.683,92
                   composto da uno o più figli a
                   carico e/o dal coniuge
dal 1º luglio 2007 dirigente senza figli a carico E 129.114,22
                   né coniuge
                   dirigente con nucleo familiare E 180.759,91
                   composto da uno o più figli a
                   carico e/o dal coniuge
```

L'art. 12, così come modificato ai sensi dei precedenti punti da 1 a 6,

integrato dalla seguente dichiarazione a verbale:

Dichiarazione a verbale.

Le parti si danno reciprocamente atto che, relativamente alla ipotesi in

cui il rapporto di lavoro prosegua dopo l'avvenuto riconoscimento al

dirigente di uno stato di invalidità tale da ridurre in misura superiore

ai 2/3 la capacità lavorativa, i commi 2, lett. a), e 5 dell'art. 12 si

interpretano nel senso che la somma assicurata dalla polizza è corrisposta

contestualmente all'esito di detto riconoscimento.

Le parti convengono altresì che, in ogni caso, ai fini della erogazione

delle somme assicurate ai sensi dei commi 2, lett. a) e b), 5 e 8

dell'art. 12, le Società stipulanti le polizze assicurative e i loro

riassicuratori assumeranno come valido il giudizio sullo stato

invalidità del dirigente così come formulato:

(1) dall'INPS, all'atto del riconoscimento della pensione di inabilità

ovvero del primo riconoscimento dell'assegno di invalidità;

(2) dall'INAIL, in caso di invalidità di origine professionale e sempreché

non ricorra l'ipotesi precedente;

(3) da altro ente previdenziale o da una ASL, in ogni altro caso.

Le parti concordano che, in caso di morte del dirigente, i beneficiari

delle somme assicurate ai sensi dei commi 2, lett. c), 5 e 8 dell'art. 12,

sono individuati nei soggetti formalmente indicati dallo stesso dirigente.

In mancanza di tale indicazione, i beneficiari delle somme assicurate sono

individuati ai sensi dell'art. 2122 CC.

Infine, resta inteso tra le parti che, in caso di prosecuzione del

rapporto di lavoro con il dirigente al quale sia riconosciuto uno stato di

invalidità determinato da malattia non professionale e tale da ridurre la

capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3, la polizza di cui al comma

5, art. 12, cessa di produrre effetti dal momento della erogazione della

somma ivi prevista per l'assicurazione contro tale evento.

Art. 15 - Responsabilità civile e/o penale connessa alla prestazione.

Visto l'Accordo 26.3.03 con il quale le parti hanno valutato che il ruolo,

la natura e lo status del dirigente devono trovare nella disciplina

collettiva approntata dal CCNL la garanzia di specifiche tutele

# integrative;

considerato che sussiste l'esigenza di salvaguardare l'applicazione delle

tutele contenute nell'art. 15 del CCNL per procedimenti civili e penali

che vengano attivati a distanza di tempo e con riferimento a funzioni

svolte dal dirigente nell'ambito di una azienda non più in grado di

sostenere le coperture previste dal medesimo articolo

#### convengono

- 1)
- di costituire un Gruppo di lavoro paritetico che, entro il 30.6.05,

fornisca alle parti ogni utile elemento di valutazione, con particolare

riferimento ai costi, alla entità degli interventi e alla reperibilità

delle risorse, ai fini della costituzione di un Fondo o di uno strumento

contrattuale equivalente, alimentato con uno specifico contributo a carico

delle aziende che, con riguardo ai procedimenti civili e penali relativi a

fatti direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuite al

dirigente e limitatamente ai casi in cui l'azienda di appartenenza venga a

cessare, ovvero sia incorsa in una procedura concorsuale, oppure non sia

esperibile, nei confronti della stessa azienda la procedura esecutiva, in

quanto irreperibile o, comunque, detta procedura si sia conclusa

negativamente:

- (a) copra ogni spesa per tutti i gradi di giudizio relativamente ai suddetti procedimenti civili e penali;
- (b) copra ogni responsabilità civile del dirigente verso terzi per i medesimi fatti.
- Una volta approvato il progetto di fattibilità, le parti affideranno
  al
  medesimo Gruppo di lavoro paritetico il compito di definire la
  relativa
  normativa;
- Il Gruppo di lavoro potrà proporre alle parti altre forme di finanziamento alternative al contributo aziendale o integrative ad esso.

```
Parte VII - DISPOSIZIONI GENERALI
(...omissis...)
Art. 29 - Decorrenza e durata.
Il presente contratto decorre dal 1º gennaio 2004, salve le
particolari
decorrenze specificate nei singoli articoli, ed avrà scadenza il
dicembre 2008.
2)
In caso di mancata disdetta, da comunicare con lettera raccomandata
a/r
almeno 2 mesi prima della scadenza indicata, si intenderà
tacitamente
rinnovato di anno in anno.
CONFINDUSTRIA
Il Vice Presidente per le Relazioni Industriali e Affari Sociali
ing. Alberto Bombassei
FEDERMANAGER
Il Presidente
dott. Edoardo Lazzati
ALLEGATI
Allegato 1
VERBALE DI ACCORDO RELATIVO AL FASI
Addì, 24 novembre 2004, in Roma
- CONFINDUSTRIA
- FEDERMANAGER
premesso
- che il Verbale di accordo sul FASI sottoscritto dalle parti il
stabilisce che entro l'1.7.04 sia reso possibile il miglioramento
delle
prestazioni di assistenza sanitaria erogate dal Fondo e il relativo
mento della contribuzione;
- che il medesimo Verbale di accordo sul FASI sottoscritto dalle parti
```

15.12.03 prevede che il miglioramento delle prestazioni, nonché

il

relativo adeguamento contributivo, non avvenga solo intervenendo sul

tariffario ma attraverso un progetto complessivo strategico comprendente

possibili modifiche della normativa e della 'governance' del Fondo ivi

inclusa una verifica dell'assetto e dei fabbisogni organizzativi del Fondo stesso;

- che il citato progetto complessivo strategico deve tener conto della

necessità di salvaguardare la situazione economico-finanziaria del Fondo

sia in ragione del fatto che i contributi al Fondo stesso non sono stati

modificati dal 1998, sia individuando soluzioni in grado di fronteggiare

gli effetti dell'andamento demografico degli iscritti al FASI;

- che l'equilibrio economico del Fondo è condizionato dal progressivo

invecchiamento della popolazione assistita e dal conseguente peggioramento

del rapporto fra dirigenti attivi e pensionati, prossimo all'unità, nonché

dai tassi di crescita dei costi delle prestazioni sanitarie;

- che occorre sostenere il miglioramento delle prestazioni del Fondo con

un livello di contribuzione adeguato;

- che il citato Verbale di accordo 15.12.03 ha stabilito di dare avvio

un gruppo di lavoro paritetico allo scopo di elaborare proposte funzionali

alla definizione del citato progetto complessivo strategico da presentare

alle parti entro il 31.3.04;

- che - in attesa dei risultati del gruppo di lavoro paritetico - le parti

hanno convenuto di prorogare per il 1° semestre 2004 gli interventi

selettivi così come deliberati dagli Organi del FASI per il 2º semestre 2003;

# valutato

- che il gruppo di lavoro paritetico in data 25.3.04 ha trasmesso alle
- parti il documento contenente proposte complessive di miglioramento del

Fondo;

- che tali proposte - articolate secondo le seguenti aree d'intervento:

normativa, contribuzione, prestazioni e 'governance' - sono coerenti con

```
il mandato ricevuto e con gli obiettivi complessivi di miglioramento
del
Fondo stabiliti dalle parti con il Verbale di accordo sul FASI
del
15.12.03;
- che l'attuazione di tali proposte richiede anche una revisione
Statuto-Regolamento del Fondo;
tutto ciò premesso e valutato, le parti convengono quanto segue:
A) Contribuzione:
1)
  far data dall'1.1.05, la contribuzione al Fondo verrà elevata
come
segue:
- il contributo annuo a carico della impresa per ciascun dirigente
 servizio iscritto o che si iscriverà al Fondo sarà pari ad E 1.380,00;
- il contributo annuo individuale a carico del dirigente in
servizio
 iscritto o che si iscriverà al Fondo sarà pari ad E 684,00;
- il contributo annuo a carico della impresa per i dirigenti pensionati
     art. 8 dello Statuto Regolamento - dovuto per ciascun dirigente
al
 le dipendenze (forza aziendale), anche se non iscritto al FASI,
sarà
 pari ad E 912,00;
- il
      contributo annuo a carico del dirigente pensionato sarà pari
ad
      732,00, fatta eccezione
                                   per i dirigenti in pensione
 E
con
 decorrenza precedente
                        al 1988 per i quali il suddetto
contributo
 sarà pari ad E 684,00;
2)
a far data dall'1.1.06, la contribuzione al Fondo sarà
ulteriormente
  elevata come seque:
- il contributo annuo a carico della impresa per ciascun dirigente
  servizio iscritto o che si iscriverà al Fondo sarà pari ad E 1.440,00;
- il
       contributo
                   annuo
                          individuale a carico del dirigente
  servizioiscritto o che si iscriverà al Fondo sarà pari ad E 732,00;
- il contributo annuo a carico della impresa per i dirigenti pensionati
 ex
      art. 8 dello Statuto Regolamento - dovuto per ciascun dirigente
al
 le dipendenze (forza aziendale), anche se non iscritto al FASI,
sarà
 pari ad E 972,00;
- il contributo annuo a carico del dirigente pensionato sarà pari ad
\mathbf{E}
```

804,00, fatta eccezione per i dirigenti in pensione con decorrenza precedente al 1988 per i quali il suddetto contributo sarà pari ad E 732,00; 3) a far data dall'1.1.07, il contributo annuo a carico dei dirigenti in pensione sarà ulteriormente elevato ad E 876,00, fatta eccezione per dirigenti in pensione con decorrenza precedente al 1988 per i quali iΊ suddetto contributo sarà pari ad E 804,00; 4) restano confermati termini e modalità di versamento della contribuzione; 5) per i dirigenti in pensione che si iscriveranno a far data dall'1.7.05, contribuzione sarà differenziata in relazione alla relativa anzianità d'iscrizione al Fondo come dirigente in servizio. Ai fini della differenziazione, saranno previsti 3 scaglioni contributivi: contribuzione "base", pari agli importi indicati ai precedenti punti 1), 2) e 3) sarà applicata a coloro che hanno almeno 10 anni, anche non consecutivi, di anzianità di contribuzione al FASI da dirigente servizio; una maggiorazione della contribuzione "base" per coloro che hanno una anzianità di contribuzione al FASI come dirigente in servizio inferiore a 10 anni; una ulteriore maggiorazione della contribuzione "base" per coloro che hanno una anzianità di contribuzione al FASI dirigente in servizio inferiore a 2 anni; 6) per le aziende, per le quali operino a favore dei soli dirigenti in servizio forme di assistenza sanitaria sostitutive del FASI, sarà stabilito un contributo di solidarietà alternativo e più elevato rispetto a quello stabilito dall'art. 8 dell'attuale Statuto-Regolamento. Tale nuovo contributo si applicherà alle aziende che si iscriveranno

7)
prevedere criteri di gradualità nella definizione della quota d'ingresso

citate forme sostitutive a partire dall'1.1.06;

per i dirigenti in servizio in relazione al periodo che intercorre fra la data di nomina o di assunzione e la data d'iscrizione al

Fondo,

incentivando le iscrizioni tempestive al Fondo stesso;

8)

rivedere, anche tenuto conto delle risultanze degli approfondimenti di

natura tecnico-attuariale svolti dal Fondo, i criteri fissati con il

Verbale di accordo 18.5.98 che regolano le confluenze collettive nel FASI

di forme di assistenza sanitaria sostitutive del Fondo al fine di

commisurare in termini attuariali il premio di ingresso agli effetti

economici che, a seguito della confluenza, vengono posti a carico del

FASI. Le eventuali domande di confluenza collettiva successive alla data

di stipulazione del presente accordo saranno definite sulla base dei

criteri che saranno concordati dalle parti in attuazione del principio

sopra indicato;

9)

entro il 31.3.05 il Gruppo di lavoro paritetico che viene istituito in

concomitanza con la sottoscrizione del CCNL 2004, presenterà alle parti

proposte in ordine alla definizione delle maggiorazioni contributive di

cui ai precedenti punti 5), 6) e 7), nonché alla definizione del premio di

ingresso di cui al precedente punto 8). In particolare, per quanto

previsto al punto 5), il Gruppo di lavoro terrà conto dei periodi di

contribuzione come dirigente in servizio presso forme di assistenza

sanitaria sostitutive del FASI;

10)

la gestione del Fondo deve essere improntata ad un equilibrio fra risorse

disponibili e uscite per prestazioni; il Fondo, pertanto, attiverà

monitoraggio e controllo annuale dei dati di entrata e di uscita relativi

ai dirigenti in servizio e di quelli relativi ai dirigenti pensionati,

fine di verificare gli andamenti gestionali, di rilevare gli eventuali

squilibri e proporre alle parti i conseguenti provvedimenti che si

dovessero rendere necessari, salvaguardando il principio della

solidarietà. Al riguardo, il Fondo medesimo invierà alle parti annualmente uno specifico rapporto;

#### B) Prestazioni.

1)

Migliorare la copertura sanitaria agli iscritti, privilegiando l'area

odontoiatrica, l'assistenza infermieristica domiciliare, gli interventi

chirurgici, gli accertamenti diagnostici di specifica rilevanza, nonché le

prestazioni di terapia oncologica e chemioterapia, sia con gli adeguamenti

del tariffario vigente che avranno decorrenza a far data dall'1.1.05, sia

mediante prestazioni integrative degli importi liquidabili in base al

tariffario medesimo, nonché potenziando la rete delle strutture e dei

professionisti convenzionati. I suddetti miglioramenti saranno realizzati

sulla base delle deliberazioni che il Consiglio di Amministrazione del

FASI assumerà in materia nell'ambito dei poteri conferiti dal richiamato

Statuto-Regolamento del Fondo in correlazione con l'incremento del gettito

contributivo stabilito dal presente accordo;

2)

gli Organi di gestione del FASI attueranno le necessarie iniziative per

garantire una maggiore efficienza e un maggior controllo delle uscite

riferibili alle prestazioni odontoiatriche e a quelle riguardanti

l'assistenza infermieristica domiciliare per forme acute e/o croniche;

3)

introdurre un tetto massimo del rapporto liquidato/richiesto
dell'80%

relativamente alle voci che saranno oggetto di intervento integrativo, ad

esclusione delle prestazioni in regime di convenzione per le quali tale

tetto massimo non opererà;

4)

ridefinire termini e modalità di rimborso delle prestazioni come di

seguito indicato: conferma della periodicità trimestrale per l'invio delle

richieste di rimborso, prevedendo la facoltà per l'iscritto di inviare

richiesta immediatamente senza attendere il trimestre di competenza se la

stessa complessivamente è pari o superiore ad E 2.500,00, nonché il

divieto di presentare richieste trimestrali di prestazioni di importo

complessivamente inferiore ad E 300,00. Le richieste inferiori a tale

importo dovranno essere posticipate di trimestre in trimestre fino al

raggiungimento di tale importo minimo. In caso di mancato raggiungimento

dell'importo minimo, tali richieste dovranno essere comunque presentate

nel trimestre nel corso del quale devono essere inviate le richieste di

prestazioni dell'ultimo trimestre dell'anno;

5)
affidare al FASI lo studio e la verifica di fattibilità circa
la
realizzazione di relazioni amministrative fra il Fondo e i
Fondi/Casse
sanitarie che integrano le prestazioni del Fondo stesso.

### C) Normativa e 'governance'.

1)
Separare l'attuale Statuto-Regolamento in uno Statuto e in un
Regolamento
che raccolga le norme di carattere gestionale. Il Regolamento potrà
essere
modificato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo con la
maggioranza
dei 3/4 dei componenti o con accordi delle parti;

2)
aggiornare le norme sulla iscrivibilità al Fondo al fine di
integrare
l'ambito dei familiari assistibili per ricomprendere i figli adottivi o
in
affidamento temporaneo o temporaneo preadottivo come definiti
dalla
legislazione vigente;

3)
precisare, come chiarimento interpretativo in materia di
contribuzione
volontaria al FASI, che qualora la prosecuzione volontaria si
sia
protratta ininterrottamente fino al momento del
pensionamento,
l'iscrizione al Fondo proseguirà in qualità di dirigente pensionato e
con
il medesimo contributo, salvo che non rientri nelle previsioni di
cui
all'art. 2, lett. b) dello Statuto;

4) precisare, sempre come chiarimento interpretativo, che in caso di periodi

coperti da indennità sostitutiva del preavviso, il recesso ha effetto la scadenza del trimestre di calendario nel corso del quale viene scadere il periodo di preavviso sostituito dalla relativa indennità; 5) per i dirigenti, già iscritti al Fondo, che abbiano cessato il rapporto di lavoro senza preavviso lavorato o sostituito dalla relativa indennità che non abbiano altresì titolo per mantenere l'iscrizione al Fondo come prosecutori volontari, consentire, su specifica richiesta, di l'iscrizione al Fondo limitatamente a un periodo di 6 mesi dalla fine trimestre nel corso del quale è intervenuta la cessazione del rapporto lavoro del dirigente, versando la contribuzione in misura pari a quella prevista per i contribuenti volontari; 6) per i dirigenti, già iscritti al Fondo, che vadano ad operare alle dipendenze di una impresa estera controllata / controllante o collegata comunque, come controllata o collegata, risulti appartenere allo stesso gruppo di cui fa parte l'impresa inscritta al FASI di cui il dirigente immediatamente prima dipendente, consentire, su specifica richiesta, mantenimento della iscrizione al Fondo per tutto il periodo durante quale il dirigente opererà presso la suddetta impresa estera, versando contributo figurativo, che sarà stabilito dagli Organi del FASI, solo ai fini del mantenimento di detta iscrizione al Fondo, ovvero il contributo previsto per gli iscritti in via convenzionale, in questo caso mantenendo il diritto alle prestazioni del Fondo; 7) consentire, previo consenso delle parti istitutive del Fondo, iscrivibilità di dirigenti di imprese associate a CONFINDUSTRIA ai quali venga applicato un CCNL diverso da quello per i dirigenti di aziende industriali; 8) ridurre a 12 i componenti del Consiglio di Amministrazione e a componenti effettivi e a 2 i supplenti del Collegio sindacale

nominati

pariteticamente da ciascuna delle parti. La modifica statutaria relativa

al presente punto avrà effetto alla scadenza del mandato in corso;

9)

abolire il Comitato Esecutivo e istituire il Comitato di Presidenza

formato dal Presidente e dal Vice Presidente, quale Organo preposto a

garantire una gestione collegiale nella attuazione delle linee strategiche

stabilite dal Consiglio di Amministrazione, compresa la gestione degli

investimenti di medio e lungo periodo;

10)

prevedere, attraverso una modifica dello Statuto, l'assegnazione di

specifiche deleghe al Vice Presidente con riferimento al progetto di

sviluppo e razionalizzazione dell'area odontoiatrica e della assistenza

infermieristica domiciliare e relativi convenzionamenti con strutture e

professionisti sanitari, nonché ai servizi di assistenza agli iscritti

affidati a terzi in convenzione;

11)

in conseguenza della abolizione del Comitato Esecutivo, prevedere la costi

tuzione di una "Commissione per autorizzazioni e ricorsi" composta da 4

membri: Presidente, Vice Presidente e un componente del Consiglio di

Amministrazione in rappresentanza di ciascuna delle due parti, nominati

dal Consiglio stesso nel suo ambito;

12)

affidare al Presidente e al Vice Presidente del Fondo la definizione di

una proposta di modifica statutaria da sottoporre alle parti, previa

approvazione del Consiglio di Amministrazione dello stesso Fondo

possibilmente entro il 15.12.04, finalizzata a recepire quanto convenuto

nel presente accordo, compresa una ridefinizione dei compiti e dei poteri

del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Presidenza con

l'obiettivo di rendere più snella ed efficiente la struttura di governo del Fondo.

# CONFINDUSTRIA

Il Vice Presidente per le Relazioni Industriali e Affari Sociali ing. Alberto Bombassei FEDERMANAGER
Il Presidente
dott. Edoardo Lazzati

# Allegato 2

#### VERBALE DI ACCORDO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Addì, 24 novembre 2004, in Roma

dall'accantonamento annuale del TFR;

- CONFINDUSTRIA

е

#### - FEDERMANAGER

visto l'Accordo 26.3.03, con il quale è stato previsto il rafforzamento del sistema di previdenza complementare (PREVINDAI), da realizzare mediante incremento delle quote di contribuzione derivanti

visto il medesimo Accordo 26.3.03, con il quale è stato altresì previsto

di incrementare, ove intervenga l'innalzamento dei limiti di deducibilità

fiscale dei versamenti, le attuali aliquote di contribuzione;

ritenuto altresì di consentire ai dirigenti di incrementare

volontariamente il proprio piano di previdenza complementare versando

anche contributi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari definiti dagli

accordi tra le parti;

valutate le disposizioni contenute nella legge delega di riforma

previdenziale n. 243 del 22.8.04, che prevedono la fissazione di limiti di

deducibilità in valore assoluto e in percentuale del reddito imponibile,

con applicazione di quello più favorevole all'interessato;

considerata l'opportunità di stabilire fin d'ora la misura di incremento

della quota di contribuzione a carico delle aziende, subordinandone la

decorrenza al momento di entrata in vigore delle nuove e più favorevoli

disposizioni fiscali;

tutto quanto sopra considerato

convengono

di apportare agli accordi vigenti in materia di previdenza complementare

per i dirigenti di aziende industriali gestita da PREVINDAI-Fondo Pensione

le modifiche di seguito indicate:

1)

Con decorrenza 1.1.05 la quota dell'accantonamento annuale del TFR

destinata al Fondo PREVINDAI è fissata nella seguente misura:

(a) 3% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita

ciascun dirigente in servizio, per i dirigenti di cui all'Accordo

3.10.89;

(b) 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita

ciascun dirigente in servizio, per i dirigenti di cui all'Accordo

31.1.96 non rientranti tra i soggetti di prima occupazione successiva

alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 124/93;

(c) integrale accantonamento annuale del TFR, per i dirigenti di

all'Accordo 31.1.96 rientranti tra i soggetti di prima occupazione

successiva alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 124/93.

2)

Con decorrenza 1.1.05 gli iscritti al Fondo PREVINDAI possono versare al

Fondo contributi aggiuntivi, volontari e a totale carico degli iscritti

medesimi. L'aliquota di contribuzione aggiuntiva è pari all'1%, 1,5% o 2%

della retribuzione globale lorda effettivamente percepita, a scelta del

dirigente medesimo, da comunicare al Fondo e alla azienda al momento della

opzione. La misura stessa può essere nel tempo modificata ma con

intervalli non inferiori a 1 anno. Il versamento dei contributi aggiuntivi

avviene con le stesse modalità e negli stessi termini operanti per il

versamento della contribuzione ordinaria.

3)

Le parti convengono altresì che a seguito della revisione della disciplina

fiscale delle contribuzioni versate alle forme di previdenza complementare

e con decorrenza dal 1º trimestre successivo alla data di entrata in

vigore delle nuove disposizioni in materia di deducibilità:

(a) la contribuzione a carico della impresa e da essa dovuta al Fondo è

stabilita nel 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi:

(i) fino al limite di E 150.000,00 annui per i dirigenti di cui

all'Accordo 3.10.89;

(ii) fino al limite di E 100.000,00 annui per i dirigenti di cui

all'Accordo 31.1.96;

(b) la contribuzione dovuta al Fondo da ciascun dirigente in servizio è

stabilita in misura pari a quella dovuta dalle imprese ai sensi del

precedente punto a) ed è calcolata sulla retribuzione globale lorda

effettivamente percepita, con gli stessi criteri e con i medesimi

limiti di importo previsti, ai fini della contribuzione aziendale,

dal predetto punto.

4)

Agli effetti dei precedenti punti 2) e 3) fanno parte della retribuzione

globale lorda tutti gli elementi considerati utili, per disposizioni di

legge e di contratto, per il TFR, con esclusione comunque dei compensi e/o

indennizzi percepiti per effetto della dislocazione in località estera.

Per i dirigenti di cui all'Accordo 31.1.96 sono escluse dalla retribuzione

globale lorda anche le somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.

5)

Nel caso di periodi inferiori all'anno, i limiti annui di cui al punto 3),

lett. a), si intendono riproporzionati per 12simi, considerando mese

intero il periodo retributivo pari o superiore a 15 giorni e trascurando quello inferiore.

6)

La contribuzione di cui al punto 3), lett. a), attesa la sua finalità

esclusivamente previdenziale, non determina riflessi ad alcun altro effetto.

7)

Le parti effettueranno entro il 28.2.05 una verifica sullo stato di

attuazione della legislazione in materia con particolare riguardo alla

destinazione del TFR e alla deducibilità fiscale dei contributi ai Fondi

pensione e, nel caso in cui a tale data la prevista revisione non si fosse

realizzata, assumeranno le conseguenti determinazioni in ordine alla

attuazione dei contenuti del presente accordo. Nella stessa occasione sarà

effettuata anche una verifica sull'assetto della riforma previdenziale.

#### CONFINDUSTRIA

Il Vice Presidente per le Relazioni Industriali e Affari Sociali ing. Alberto Bombassei

### FEDERMANAGER

Il Presidente

dott. Edoardo Lazzati

### Allegato 3

VERBALE DI ACCORDO SUL FONDO BILATERALE PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO DEI DIRIGENTI INVOLONTARIAMENTE DISOCCUPATI

Addì, 24 novembre 2004, in Roma

- CONFINDUSTRIA

е

# - FEDERMANAGER

visto l'avviso comune sottoscritto il 23.5.02 rivolto alla predisposizione

di misure di sostegno al reddito dei dirigenti, con particolare riguardo

alla revisione del trattamento economico da riconoscersi in caso di

disoccupazione involontaria;

visto l'Accordo 26.3.03 con il quale le parti si sono impegnate alla

revisione dell'avviso comune di cui sopra tenendo conto di quanto

stabilito in materia nel Protocollo sottoscritto fra Governo e Parti

sociali il 5.7.02, con riferimento, in particolare, all'innalzamento del

limite massimo dell'importo del trattamento di disoccupazione e

all'utilizzo, per il finanziamento di un livello di tutela integrativo del

medesimo trattamento, del contributo dello 0,30% attualmente versato per

il trattamento di mobilità;

visto il medesimo Accordo 26.3.03 con il quale si è convenuto la

costituzione di un Ente bilaterale per la gestione di un Fondo integrativo

trattamento di disoccupazione per i dirigenti disoccupati, finanziato anche con uno specifico contributo a carico delle imprese; visto altresì l'avviso comune sottoscritto il 22.7.03, finalizzato recuperare effettività alla contribuzione versata all'INPS per sistema degli ammortizzatori sociali nonché a rafforzare i trattamenti in caso di disoccupazione per la categoria, elevandone la misura prolungandone la durata, in collegamento con il disegno di legge per la riforma complessiva del sistema degli ammortizzatori; confermata nel suddetto avviso comune l'istituzione di un livello integrativo di tutela finanziato mediante l'utilizzo di una quota dell'attuale contribuzione a carico della azienda, e in particolare dello 0,30% versato all'INPS per il trattamento di mobilità - dal quale peraltro dirigenti sono esclusi - nonché attraverso un ulteriore contributo specifico, anch'esso posto a carico dell'azienda; considerato il protrarsi dell'iter legislativo per l'approvazione provvedimento di riforma complessiva del sistema degli ammortizzatori sociali; ravvisata, comunque, la necessità e l'urgenza della ricerca di specifici strumenti di sostegno del reddito dei dirigenti, in attesa della riforma legislativa; richiamato, inoltre, quanto stabilito al punto 4) del verbale di incontro siglato il 21.9.04; tutto quanto sopra visto e considerato si conviene 1) la costituzione di un gruppo tecnico paritetico di lavoro, composto da rappresentanti per ciascuna parte, incaricato di definire la realizzazione bilaterale per il sostegno del reddito dei del Fondo dirigenti involontariamente disoccupati e le relative modalità operative, al fine erogare prestazioni economiche integrative di quelle di legge secondo

quanto sarà stabilito dai decreti attuativi del d<br/>dl delega n. 848/bis

attualmente all'esame del Parlamento;

2)

il gruppo di lavoro dovrà presentare alle parti entro il 28.2.05 il

progetto operativo, ovvero in alternativa dovrà individuare, entro la

stessa data, un progetto equivalente, sempre di natura contrattuale,

finalizzato al medesimo obiettivo qualora l'iter di approvazione del ddl

n. 848/bis non risultasse concluso o, comunque, non coerente con il

termine convenuto del 28.2.05;

3)

il gruppo di lavoro, avvalendosi ove del caso dell'ausilio di esperti

esterni il cui costo resta a carico della parte che li nomina, verificherà

anche la possibilità di destinare al costituendo Fondo bilaterale, per

intero o in quota parte, le risorse economiche residue derivanti dalla

definitiva liquidazione del FIPDAI, coerentemente con le finalità

previdenziali del suddetto Fondo;

4)

il Fondo bilaterale per il sostegno del reddito dei dirigenti

involontariamente disoccupati o, eventualmente, il progetto contrattuale

equivalente e alternativo, dovrà essere operativo nel più breve tempo

possibile e, indicativamente, entro il 31.12.05.

### CONFINDUSTRIA

Il Vice Presidente per le Relazioni Industriali e Affari Sociali ing. Alberto Bombassei

# FEDERMANAGER

Il Presidente

dott. Edoardo Lazzati

#### Allegato 4

VERBALE DI ACCORDO PER LA VERIFICA DEI PIANI FORMATIVI IN SEDE NAZIONALE E TERRITORIALE

Addì, 24 novembre 2004, in Roma

- CONFINDUSTRIA

e

- FEDERMANAGER

#### premesso che

visti

- la valorizzazione professionale delle risorse umane riveste importanza strategica, non solo come fattore di crescita e sviluppo economico della impresa, ma anche sul piano sociale come fattore di continuo aggiornamento delle competenze;
- è ormai consolidata la necessità di favorire un costante sviluppo di una cultura manageriale coerente con le specificità del sistema nazionale e attenta alle sfide poste alle imprese e ai dirigenti dalla competizione globale, dalla innovazione tecnologica e dalla complessità sociale;
- l'art. 118, commi 1 e ss., legge n. 388/00, modificata dalla legge
  n.
  289/02 che prevede il finanziamento, attraverso i
  Fondi
  interprofessionali, di piani formativi aziendali, territoriali
  o
  settoriali concordati tra le Parti sociali;
- l'Accordo CONFINDUSTRIA-FEDERMANAGER per la costituzione di FONDIRIGENTI, Fondo per la Formazione Professionale Continua dei Dirigenti delle Aziende Produttrici di Beni e Servizi del 23.5.02;
- lo Statuto e il Regolamento di FONDIRIGENTI del 9.12.02; si conviene
- 1) di costituire una Commissione tecnica paritetica composta da 6 componenti,
- di cui 3 in rappresentanza di CONFINDUSTRIA e 3 di FEDERMANAGER con il com
- pito di esaminare ed esprimere il proprio parere sulle richieste di
- finanziamento predisposte, con valenza nazionale o pluriregionale, da
- Organizzazioni di rappresentanza delle imprese e/o associazioni temporanee
- di imprese che, per la natura stessa della Organizzazione/Associazione,
- non hanno o non possono avere una ordinaria interlocuzione a carattere
- sindacale con FEDERMANAGER né in sede nazionale né territoriale e/o  $\,$
- aziendale;
- 2) le modalità di funzionamento della suddetta Commissione, alla luce delle

funzioni previste dal presente accordo, saranno stabilite dalla stessa in

occasione della riunione di insediamento tenendo comunque conto che:

(a) la Commissione verificherà che nel piano formativo sottoposto al

esame siano presenti i requisiti richiesti nell'allegato alla domanda

di finanziamento del formulario di presentazione predisposto da

# FONDIRIGENTI;

(b) la Commissione esprimerà il parere di conformità dei piani ai

requisiti sopra richiamati, mediante apposito verbale.

3)

La Commissione potrà altresì predisporre e proporre alle parti in epigrafe

piani formativi d'interesse nazionale per imprese e dirigenti;

4)

Al fine di favorire l'approvazione dei piani formativi aziendali nei casi

di assenza di RSA per i dirigenti, è facoltà delle Associazioni

territoriali di CONFINDUSTRIA e di FEDERMANAGER prevedere, con relative

intese, la costituzione di una apposita Commissione paritetica

territoriale allo scopo di esaminare, approvare e validare i piani

formativi aziendali ai fini di accedere al finanziamento da parte di

# FONDIRIGENTI.

Il verbale d'intesa eventualmente sottoscritto in sede territoriale dovrà

risultare aderente ai contenuti del protocollo allegato al presente

accordo e dovrà essere trasmesso alle parti e a FONDIRIGENTI.

Il parere di conformità espresso dalla suddetta Commissione nella scheda

di validazione del piano formativo aziendale, dovrà essere trasmesso a

FONDIRIGENTI unitamente al piano formativo aziendale per il quale si

richiede il finanziamento.

# Allegato 1

# CONFINDUSTRIA

Il Vice Presidente per le Relazioni Industriali e Affari Sociali ing. Alberto Bombassei

# FEDERMANAGER

Il Presidente

dott. Edoardo Lazzati

Allegato al Verbale di accordo per la verifica dei piani formativi

in sede nazionale e territoriale
Protocollo d'intesa
Addì,
tra
- Associazione Industriale di rappresentata da
e e
- FEDERMANAGER rappresentata da
premesso che
la valorizzazione professionale delle risorse umane riveste importanza strategica, non solo come fattore di crescita e sviluppo economico della impresa, ma anche sul piano sociale come fattore di continuo aggiornamento delle competenze;
è ormai consolidata la necessità di favorire un costante sviluppo di una cultura manageriale coerente con le specificità del sistema industriale nazionale e attenta alle sfide poste alle imprese e ai dirigenti dalla competizione globale, dalla innovazione tecnologica e dalla complessità sociale;
visti
<pre>- l'art. 118, comma 1 e ss., legge n. 388/00 che prevede il finanziamento,   attraverso i Fondi interprofessionali, di piani formativi   aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti; - l'Accordo CONFINDUSTRIA-FEDERMANAGER per la costituzione del Fondo per   la formazione professionale continua dei dirigenti delle   aziende produttrici di beni e servizi del 23.5.02 (FONDIRIGENTI); - lo Statuto e il Regolamento di FONDIRIGENTI del 9.12.02; - il Decreto del Ministero del lavoro del 18.3.03 pubblicato sulla   Gazzetta Ufficiale il 3.4.03;</pre>
si conviene quanto segue:
entro il verrà costituita una Commissione bilaterale paritetica composta da 4 componenti, di cui 2 in rappresentanza della Associazione Industriale di e 2 di FEDERMANAGER con il compito

di esaminare ed esprimere il proprio parere di conformità su piani

formativi aziendali predisposti dalle aziende in assenza di RSA dei

dirigenti, per l'accesso ai finanziamenti di FONDIRIGENTI.

- I suddetti progetti saranno dichiarati conformi sulla base dei seguenti requisiti:
- finalità dell'intervento e descrizione delle competenze da sviluppare,

aggiornare e/o riqualificare;

- individuazione delle modalità dell'intervento formativo e sua articolazione.

La Commissione esprimerà il parere di conformità dei piani mediante apposito verbale.

La Commissione ha, inoltre, il compito di:

- proporre alle parti firmatarie del presente accordo ipotesi di piani

formativi territoriali e settoriali di interesse per il personale

dirigente dipendente di aziende aderenti a FONDIRIGENTI;

- compiere valutazioni, sulla base dei dati forniti da FONDIRIGENTI, circa
- la distribuzione degli interventi di formazione continua dei dirigenti sul territorio.

L'attività di segreteria sarà assicurata dalla Associazione

Le modalità di funzionamento della suddetta Commissione, alla luce delle

funzioni previste dal presente accordo, saranno stabilite dalla stessa in

occasione della riunione di insediamento.

Associazione,	'Unione	Industriali	di	
FEDERMANAGER	di			

Allegato 5

VERBALE DI ACCORDO PER LA PROMOZIONE DELL'INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI IN STATO DI DISOCCUPAZIONE O DIPENDENTI DA AZIENDE IN LIQUIDAZIONE

Addì, 24 novembre 2004, in Roma

- CONFINDUSTRIA

### - FEDERMANAGER

#### premesso che

- con verbale di accordo 6.2.04 le suddette parti hanno concordato la
- costituzione di un Gruppo di studio paritetico con il compito di esaminare
- e proporre soluzioni idonee alla costituzione, nell'ambito di
- FONDIRIGENTI, ovvero di un Ente bilaterale 'ad hoc', di una Agenzia del

lavoro della dirigenza gestita dalle parti;

- la richiamata disposizione contenuta nel suddetto decreto legislativo
- stabilisce che sono autorizzati, tra gli altri, allo svolgimento della
- attività di intermediazione gli enti bilaterali nel rispetto dei requisiti

previsti dalla disposizione medesima;

- il quadro normativo si è completato con l'emanazione dei previsti
- decreti ministeriali ma è ancora necessario fare gli opportuni

approfondimenti circa la loro corretta attuazione;

- occorre utilizzare, per quanto consentito, il sostegno logistico e
- organizzativo delle parti al fine di realizzare il necessario
- coinvolgimento del territorio nonché quelle economie di scala che

consentono la maggiore efficienza;

- a questo fine le attività dovranno tenere conto di quanto già esistente
- in materia nell'ambito delle stesse parti e tenendo conto che FONDIRIGENTI
- ha già la natura di ente bilaterale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.
- h), D.lgs. n. 276/03;

tutto ciò premesso

le parti convengono che:

1)

- tenendo conto del disposto dell'art. 6, comma 3, D.lgs. n. 276/03, nonché
- del contenuto dei successivi decreti attuativi, è possibile avviare,
- nell'ambito dell'ente bilaterale FONDIRIGENTI, previo rilascio della
- apposita autorizzazione ministeriale, l'attività di promozione
- dell'incontro tra domanda e offerta nei confronti dei dirigenti in stato

```
di disoccupazione o dipendenti da aziende in liquidazione, in modo
che
possano mettere in rete le loro caratteristiche professionali al fine
favorire una rapida ricollocazione;
2)
è altresì possibile creare una rete di punti informatici, collegati con
banca dati centrale gestita da FONDIRIGENTI, avvalendosi, nel rispetto
quanto previsto dalle normative vigenti in materia, delle
strutture
territoriali di FEDERMANAGER e di CONFINDUSTRIA, in modo da favorire
raccolta dei curricula dei dirigenti di cui al punto
1;
3)
le parti intendono altresì offrire ai dirigenti di cui al punto
1)
l'insieme dei seguenti servizi, anche per il tramite di convenzioni
con
altre agenzie autorizzate:
- consulenza, informazione e riorientamento, su richiesta dei
manager
 interessati, per ridurre i gap professionali, fornendo anche
indicazioni
sui trend di sviluppo;
- assistenza per l'analisi e l'identificazione dei bisogni di
dei dirigenti di cui al punto 1) e delle relative scelte formative;
4)
al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai punti precedenti
necessario effettuare le opportune verifiche tecniche, anche al fine
valutare l'impiego delle risorse professionali necessarie e i
costi
relativi;
5)
saranno, altresì, verificate forme e modi per avviare in 4 aree, a
titolo
sperimentale, i servizi integrati coerenti agli obiettivi prefissati
al
precedente punto 3), tenendo conto delle particolari situazioni
criticità relative alla domanda e offerta di lavoro e alla possibilità
avvalersi in loco di condizioni ambientali ritenute idonee;
6)
vengono pertanto affidate ad un gruppo di lavoro paritetico, formato da
rappresentanti di ciascuna delle parti contraenti, le verifiche
tecniche
previste ai punti precedenti;
```

7)
il gruppo terminerà i propri lavori in tempo utile per sottoporre
alle
parti ogni elemento di valutazione e di costo al fine di
consentire

Le parti proporranno al Consiglio di Amministrazione di FONDIRIGENTI di

valutare e deliberare in merito alle risorse economiche da destinare per

la realizzazione dell'insieme delle iniziative previste.

l'operatività dell'iniziativa entro febbraio 2005.

### CONFINDUSTRIA

Il Vice Presidente per le Relazioni Industriali e Affari Sociali ing. Alberto Bombassei

# FEDERMANAGER

Il Presidente

dott. Edoardo Lazzati

Allegato 6

VERBALE DI ACCORDO RELATIVO AL FIPDAI

Addì, 24 novembre 2004, in Roma

- CONFINDUSTRIA

е

# - FEDERMANAGER

visto l'Accordo 24.1.00 con il quale è stata formalizzata la messa in liquidazione del FIPDAI;

vista la necessità di accelerare i tempi della liquidazione,

notevolmente ritardati dalle incertezze applicative in materia fiscale solo

recentemente risolte,

convengono quanto segue:

1)
la prestazione previdenziale di cui al Regolamento per
l'applicazione
dell'Accordo 20.1.94 sarà liquidata d'ufficio dal Fondo entro il
30.6.05,

indipendentemente dal verificarsi delle condizioni già previste

dall'Accordo medesimo e successivi Accordi integrativi e modificativi;

2) entro la data di cui al punto 1), i beneficiari interessati potranno

chiedere, in alternativa, il trasferimento della posizione stessa presso

forme di previdenza complementare rientranti nel campo di applicazione del

D.lgs. 21.4.93 n. 124 che, tramite dichiarazione scritta che il dirigente

dovrà allegare alla richiesta di trasferimento, abbiano manifestato il

proprio consenso alla predetta operazione;

3)

fermi restando i tempi di aggiornamento delle procedure gestionali, il

Fondo provvederà a liquidare le singole posizioni previdenziali in essere

via via che perverranno da parte dei beneficiari o loro aventi diritto le

informazioni, preventivamente richieste dal Fondo stesso, utili alla

erogazione o al trasferimento dei relativi importi, nei tempi tecnici

strettamente necessari;

4)

il Fondo darà comunque seguito alle richieste di prestazione,

trasferimento della posizione e riscatto anticipato della stessa,

pervenute sulla base della normativa regolamentare già in vigore;

5)

decorso il termine di cui al punto 1), il Fondo attiverà tutte le

possibili iniziative per procedere, nel più breve tempo possibile, alla

erogazione degli importi che a quella data risultino non ancora

attribuiti;

6)

all'esito degli specifici approfondimenti tecnici e legali che saranno

svolti entro 60 giorni dalla firma del contratto, a cura e spese del

FIPDAI, le parti destineranno le risorse che si renderanno disponibili

nell'ambito della liquidazione di cui al punto 1), al costituendo Fondo

bilaterale integrativo per il sostegno al reddito dei dirigenti

involontariamente disoccupati;

7)

al Regolamento per l'applicazione dell'Accordo 20.1.94 sono

conseguentemente apportate le seguenti modifiche:

a) L'art. 5 è così sostituito:

"1)

La prestazione previdenziale di cui al presente Regolamento sarà liquidata d'ufficio dal Fondo entro il 30.6.05. Entro quella data i beneficiari interessati potranno chiedere, in alternativa, il trasferimento della posizione presso forme di previdenza complementare rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. 21.4.93 n. 124 che, tramite dichiarazione scritta che il dirigente dovrà allegare alla richiesta di trasferimento, abbiano manifestato il proprio consenso alla predetta operazione.

- Fermi restando i tempi di aggiornamento delle procedure gestionali, il
  Fondo provvederà a liquidare le singole posizioni previdenziali in essere
  via via che perverranno da parte dei beneficiari o loro aventi diritto le
  informazioni, preventivamente richieste dal Fondo stesso, utili alla
  erogazione o al trasferimento dei relativi importi, nei tempi tecnici
  strettamente necessari.
- 3)
  Decorso il termine di cui al comma 1), il Fondo attiverà tutte le
  possibili iniziative per procedere, nel più breve tempo possibile, alla
  erogazione degli importi che a quella data risultino non ancora
  attribuiti.".
- b) gli artt. 6 e 7 sono abrogati;
- c) l'art. 8 diventa art. 6;
- d) dopo l'art. 6 è inserita la seguente "Norma transitoria":
- "1)
  Il Fondo darà comunque seguito alle richieste di prestazione, trasferimento della posizione e riscatto anticipato della stessa, pervenute sulla base della normativa regolamentare già in vigore.".
- e)
  sono abrogate tutte le disposizioni del Regolamento
  applicativo
  dell'Accordo 20.1.94 incompatibili con il contenuto del presente Accordo;
- 8)
  il presente Accordo realizza il superamento degli Accordi
  precedenti
  relativi a FIPDAI, per ogni determinazione che risulti con
  esso
  incompatibile;

9) le parti si incontreranno entro luglio 2005 al fine di verificare lo stato di attuazione della procedura di liquidazione e valutare eventuali ulteriori interventi.

# CONFINDUSTRIA

Il Vice Presidente per le Relazioni Industriali e Affari Sociali ing. Alberto Bombassei

# FEDERMANAGER

Il Presidente dott. Edoardo Lazzati

pppp